



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2478

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di aiuti in procedura automatica, ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. Chiusura dei termini per la presentazione delle domande per gli aiuti concessi a valere sui criteri per la concessione di contributi in compensazione fiscale, ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (approvati con D.G.P. n. 804/2020 e s.m.) e sui criteri e modalità per l'applicazione della legge - aiuti per il passaggio generazionale (approvati con D.G.P. n. 382/2012 e s.m.). Riapertura termini domande per la concessione degli aiuti agli impianti di macellazione, di cui all'art. 37, comma 1, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (approvati con D.G.P. n. 3045/2009 e s.m.).

Il giorno **22 Dicembre 2022** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la Provincia, con legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 “legge provinciale sugli incentivi alle imprese” promuove l’attività d’impresa attraverso il sostegno agli investimenti fissi, anche in ambito ambientale, alle attività di ricerca e sviluppo, alle attività di consulenza acquisite per lo sviluppo competitivo dell’impresa nonché agli interventi sostenuti per la proiezione in ambito internazionale dell’impresa.

Con deliberazione n. 804/2020 e s.m.i. sono stati approvati i criteri e modalità per l’applicazione delle norme per tipologie di contributi di cui alla L.p. n. 6/99, per investimenti già sostenuti nei 18 mesi precedenti la domanda di aiuto, da utilizzare in compensazione fiscale ai sensi dell’art. 17 della L.p. n. 14/2014.

La modalità di erogazione del contributo nella forma del credito di imposta, è stata nel corso degli anni una misura di notevole supporto all’economia trentina, in grado di dare una risposta immediata anche alla situazione di crisi emersa a seguito dell’emergenza da COVID-19. Infatti, attraverso tale forma di agevolazione le imprese hanno potuto compensare i debiti con l’erario e diminuire le imposte dovute, riducendo in questo modo l’impatto dei costi degli investimenti già sostenuti, anche antecedenti al periodo pandemico (18 mesi precedenti la domanda di agevolazione).

L’attuale fase di contrazione economica, che sta coinvolgendo il territorio nazionale ma anche provinciale, ha modificato il contesto in cui le imprese operano, portando in particolare ad una significativa riduzione di liquidità e pertanto pregiudicando la capacità di far fronte anche ad impegni finanziari.

Al fine di contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, sono stati adottati a livello nazionale una serie di strumenti per sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti non solo dal conflitto in Ucraina, ma anche dalle conseguenti sanzioni imposte dall’Unione Europea e da partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia, nonché delle eventuali misure ritorsive adottate dalla stessa Federazione Russa. Da ultimo è stato adottato il Decreto Aiuti ter (Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144), con ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Per attenuare l’impatto economico negativo del conflitto russo - ucraino e sostenere i settori e le imprese maggiormente colpiti dalla crisi, è intervenuta altresì la Commissione Europea, istituendo uno specifico regime di aiuti denominato “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione C 131 del 24 marzo 2022).

In risposta a questa situazione di crisi, è intervenuta anche la Provincia, adottando la legge provinciale 21 ottobre 2022, n. 11 “Misure straordinarie di sostegno per le famiglie e per le imprese, nonché per il sostegno degli investimenti pubblici, e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024”.

Per far fronte all’attuale situazione economica diventano ora di fondamentale importanza quelle misure in grado di assicurare liquidità alle imprese, per affrontare il rincaro delle materie prime e consentire una continuità nella produttività.

Nel caso specifico dei contributi concessi in compensazione fiscale, la fruizione dell’agevolazione dipende dalla possibilità per il contribuente di utilizzare il credito, ovvero dalla cd “capienza” del

beneficio nelle imposte e contributi dovuti. Tale limite è invece superato nel caso di contributi erogati mediante accredito sul conto corrente del beneficiario. Questa alternativa al credito di imposta, oltre a garantire una maggiore liquidità alle imprese, consente altresì al beneficiario di utilizzare l'importo accreditato per più forme di spesa, potendo con lo stesso pagare i fornitori oppure saldare imposte pregresse o future. Il credito d'imposta invece, per sua natura, è ovviamente utilizzabile solo per pagare debiti fiscali e contributivi.

Sul piano operativo, è importante evidenziare che il credito d'imposta presenta delle complessità, sia nella fase di gestione dello strumento, anche con l'Agenzia delle Entrate, che nella fase dei controlli successivi alla fruizione del credito, per lo più sproporzionate rispetto alla dimensione economica dei singoli interventi.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e vista la necessità di garantire liquidità alle imprese per consentire loro una continuità nell'operatività, si propone a partire dall'1 gennaio 2023, di cessare la possibilità di presentare domande di aiuto a valere sui criteri per la concessione di contributi in compensazione fiscale ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 804/2020 e s.m.) e di, nelle more dell'adeguamento della relativa disciplina normativa, far venir meno la possibilità di presentare domande per la specifica tipologia di aiuti per la collaborazione tra scuola e imprese (di cui all'articolo 7 bis della legge provinciale n. 6/99). Tali criteri rimarranno in vigore esclusivamente per la gestione, da parte degli enti di garanzia confidi e secondo quanto previsto e regolato dalle Convenzioni in essere, delle domande di contributo presentate fino al 31 dicembre 2022.

Al contempo si propone di introdurre, a far data dall'1 gennaio 2023, dei nuovi criteri per la concessione di aiuti alle imprese, in sostituzione degli attuali criteri previsti per la concessione di aiuti in compensazione fiscale, che consentano alle imprese di ottenere l'aiuto in un'unica soluzione, mediante accredito sul conto corrente, e che risultino di facile accesso da parte degli operatori economici. In particolare, con l'obiettivo di omogeneizzare e coordinare la disciplina relativa ad agevolazioni concesse in regime de minimis e previste dalla legge provinciale n. 6/99, si propone di prevedere, in un unico regolamento, le disposizioni afferenti i criteri e le modalità per la concessione di tali aiuti. Trattandosi di agevolazioni concesse in regime de minimis, affinché sia garantita celerità nell'attività di concessione degli aiuti, si propone inoltre di applicare la procedura automatica per l'esame delle domande. Infine, sempre con l'obiettivo di riordinare la disciplina degli aiuti previsti dalla legge provinciale n. 6/99, si propone di prevedere che le soglie massime di spesa previste nella nuova disciplina sopra richiamata rappresentino altresì il limite di spesa ammissibile oltre al quale gli aiuti sono concessi in regime di esenzione e pertanto assoggettati ad una procedura valutativa / negoziale prevista in specifici criteri settoriali.

A seguito di quanto sopra riportato si propone pertanto di approvare i criteri e modalità per la concessione di aiuti in procedura automatica, ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista la complessità degli aiuti previsti dalla legge provinciale n. 6/99, in questa prima fase di riordino della disciplina, le tipologie di aiuto che sono regolamentate nei nuovi criteri sopra richiamati, riguardano gli aiuti per investimenti fissi (comprese le nuove iniziative) e gli aiuti per i veicoli aziendali e stazioni di ricarica (art. 3), gli aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese (art. 7, lettere a e b), gli aiuti per i servizi di consulenza, anche per l'internazionalizzazione e il passaggio generazionale (art. 24 quinquies, art. 24 sexies, art. 24 duodecies), gli aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo (art. 5). Si precisa che alcune di tali tipologie di aiuto sono previste negli attuali criteri per la concessione di aiuti in compensazione fiscale (per i quali è proposta la chiusura delle domande a partire dall'anno 2023), mentre altre tipologie di aiuto sono istituite in specifici criteri settoriali. Infine, vista la particolare situazione di crisi energetica, si

propone di prevedere nei nuovi criteri una specifica misura volta a favorire gli investimenti delle imprese negli ambiti delle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica (aiuti per investimenti fissi nella transizione energetica - art. 3).

Gli aiuti previsti dai nuovi criteri per la concessione di aiuti in procedura automatica, sono pertanto concessi ai sensi della normativa europea in materia di aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Sono ammissibili ad agevolazione le spese sostenute nei 18 mesi precedenti la domanda di agevolazione. Relativamente alla tipologia di aiuti per investimenti fissi nella transizione energetica sono agevolabili esclusivamente le spese sostenute dall'1 gennaio 2023.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno 2023. In ottica di digitalizzazione e semplificazione amministrativa, la Provincia metterà a disposizione apposita Piattaforma informatica da utilizzarsi per l'invio e gestione delle domande. Pertanto, per l'anno 2023, si prevede di aprire i termini di presentazione delle domande di contributo successivamente all'implementazione della Piattaforma informatica. I termini di apertura saranno quindi resi noti nella sezione del catalogo provinciale dei servizi pubblici offerti, nel sito della Provincia (<https://www.provincia.tn.it/Servizi>).

Poiché nei nuovi criteri per la concessione di aiuti in procedura automatica, è disciplinata la tipologia di aiuto relativa alle agevolazioni per i servizi di consulenza per il passaggio generazionale, con il presente provvedimento si propone di cessare, a partire dall'1 gennaio 2023, la possibilità di presentare domanda a valere sui criteri settoriali per la concessione di aiuti per il passaggio generazionale di cui alla legge provinciale n. 6/99 approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 382/2012 e s.m., i quali rimarranno in vigore esclusivamente per la gestione delle domande di contributo presentate ad A.P.I.A.E. fino al 31 dicembre 2022.

Con successivi provvedimenti, saranno infine coordinati e armonizzati, per quanto attiene in particolare alle soglie di spesa, con i nuovi criteri per la concessione di aiuti in procedura automatica, i criteri settoriali riguardanti la concessione di aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese, per i servizi di consulenza, per gli investimenti fissi e per gli investimenti ambientali e da ultimo le norme di carattere generale, di cui alla legge provinciale n. 6/99. Per quanto attiene ai criteri settoriali per gli aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo, si precisa che gli stessi sono già allineati con i nuovi criteri per la concessione di aiuti in procedura automatica.

L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (A.P.I.A.E.) è individuata quale struttura provinciale competente per la concessione degli aiuti in procedura automatica, ivi comprese le verifiche successive.

Alla concessione degli aiuti in procedura automatica si farà fronte con le risorse che saranno assegnate a tal fine sul bilancio dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (A.P.I.A.E.). Le domande di agevolazione sono accolte nel limite delle risorse disponibili sul bilancio di A.P.I.A.E..

Infine, viste le difficoltà economiche delle imprese causate dalla pandemia, anche del settore macellazione, con il presente provvedimento, in attesa di un'organica revisione dei criteri, si propone di riaprire, per le sole macellazioni relative all'anno 2021, i termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sui criteri e limiti per la concessione degli aiuti agli impianti di macellazione, di cui all'art. 37, comma 1, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 3045/2009 e s.m. e sospesi con deliberazione di Giunta provinciale n. 913/2021).

Al riguardo si precisa che le domande potranno essere presentate a partire dall'1 gennaio 2023 e fino al 28 febbraio 2023 relativamente ai dati di macellazione 2021.

Vista la finalità del provvedimento, si prescinde dall'acquisizione formale preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti e ricevuti, in parte per vie brevi - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- visto il decreto legislativo 118/2011 allegato 4/2;
- vista la nota trasmessa con prot. 758247 dd 07/11/2022 alla Camera di Commercio, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge provinciale n. 6/1999, e ricevute le relative osservazioni con nota prot. 792623 dd 18/11/2022, nota prot. 821313 dd 29/11/2022, nota prot. 845839 dd 07/12/2022;
- visto il parere favorevole della competente Commissione consiliare, espresso nella seduta del 21 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge provinciale n. 6/1999;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di sospendere, per le motivazioni espresse in premessa, a partire dall'1 gennaio 2023, la possibilità di presentare domande di contributo per la collaborazione tra scuole e imprese di cui all'articolo 7 bis della legge provinciale n. 6/99, nonché di cessare, a partire dalla medesima data, la possibilità di presentare domande di contributo a valere sui criteri per la concessione di contributi da utilizzare in compensazione fiscale, ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 804/2020 e s.m.), i quali, rimarranno in vigore esclusivamente per la gestione, da parte degli enti di garanzia confidi e secondo quanto previsto e regolato dalle Convenzioni in essere, delle domande di contributo presentate fino al 31 dicembre 2022;
2. di cessare a partire dall'1 gennaio 2023 la possibilità di presentare domanda a valere sui criteri e modalità per l'applicazione della legge - "Aiuti per il passaggio generazionale" approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 382/2012 e s.m., i quali, rimarranno in vigore esclusivamente per la gestione delle domande di contributo presentate ad A.P.I.A.E. fino al 31 dicembre 2022;
3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, i "Criteri e le modalità per la concessione di aiuti in procedura automatica - Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6", di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di stabilire che gli aiuti di cui al precedente punto 3. sono concessi ai sensi della normativa europea in materia di aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e che sono ammissibili ad agevolazione le spese sostenute nei 18 mesi precedenti la domanda di agevolazione; relativamente alla tipologia di aiuti per investimenti fissi nella transizione energetica sono agevolabili esclusivamente le spese sostenute dall’1 gennaio 2023;
5. di stabilire che le domande per gli aiuti di cui al punto 3., possono essere presentate, dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, a partire dall’anno 2023; nello specifico, per l’anno 2023, i termini di presentazione delle domande saranno aperti successivamente all’implementazione della Piattaforma informatica e saranno resi noti nella sezione del catalogo provinciale dei servizi pubblici offerti nel sito della Provincia (<https://www.provincia.tn.it/Servizi>);
6. di individuare l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (A.P.I.A.E.) quale struttura competente per l’istruttoria delle domande e la concessione degli aiuti di cui al precedente punto 3. ivi comprese le verifiche successive;
7. di demandare a successiva determinazione dirigenziale di A.P.I.A.E., l’adozione della modulistica/fac simile, sulla base della quale sarà predisposto nella Piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia, il modulo di domanda online da utilizzare per richiedere il contributo di cui al precedente punto 3.;
8. di demandare, al fine di armonizzare e coordinare i nuovi criteri di cui al punto 3. con le varie discipline settoriali previste ai sensi della legge provinciale n. 6/99, con successivi provvedimenti, le modifiche relative ai criteri settoriali per la concessione di aiuti per l’internazionalizzazione delle imprese, per i servizi di consulenza, per gli investimenti fissi, per gli investimenti ambientali e da ultimo le norme di carattere generale, di cui alla legge provinciale n. 6/99;
9. di riaprire, per le motivazioni espresse in premessa, per le sole macellazioni relative all’anno 2021, i termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sui criteri e limiti per la concessione degli aiuti agli impianti di macellazione, di cui all’art. 37, comma 1, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 3045/2009 e s.m. e sospesi con deliberazione di Giunta provinciale n. 913/2021), a far data dall’1 gennaio 2023 e fino al 28 febbraio 2023 relativamente ai dati di macellazione 2021;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 13:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN PROCEDURA AUTOMATICA

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6

PARTE GENERALE

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii., e nello specifico gli aiuti per:

- a) gli investimenti fissi (art. 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.) - SEZIONE 1;
- b) gli investimenti fissi per la transizione energetica (art. 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.) - SEZIONE 2;
- c) i veicoli aziendali e stazioni di ricarica (art. 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.) - SEZIONE 3;
- d) l'internazionalizzazione delle imprese (art. 7 lettera a e b, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.) - SEZIONE 4;
- e) i servizi di consulenza (art. 24 quinquies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.), anche per l'internazionalizzazione delle imprese (art. 24 sexies, comma 1 e comma 1 ter, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii) e per il passaggio generazionale (art. 24 duodecies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.) - SEZIONE 5;
- f) la promozione della ricerca e sviluppo (art. 5, comma 1, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.) - SEZIONE 6.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini dei presenti criteri, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) "Legge provinciale": legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "Interventi della Provincia per il sostegno all'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale".
- b) "Norme di carattere generale": norme di carattere generale dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, approvate con deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm.ii..
- c) "Soggetto istruttore": il soggetto a cui è affidata l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi - Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche.
- d) "De minimis": aiuti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
- e) "Fallimento di impresa" e "concordato preventivo": si veda la normativa tempo per tempo vigente.
- f) "Curatore fallimentare" e "commissario giudiziale": si veda la normativa tempo per tempo vigente.
- g) "Nuove iniziative": sono considerate nuove iniziative le imprese (anche in forma di consorzio e rete) costituite sul territorio provinciale da non più di ventiquattro mesi al momento della presentazione della domanda. Rientrano tra queste anche le imprese (anche in forma di consorzio e rete) che hanno trasferito/costituito almeno una unità operativa sul territorio

provinciale. L'impresa individuale si considera costituita dalla data di invio della comunicazione unica al Registro delle imprese. Non rientrano tra le nuove iniziative:

- i. nuove imprese che non sono in posizione di autonomia, come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione dell'impresa, rispetto ad altre imprese già presenti sul territorio provinciale;
- ii. nuove imprese di cui risultino titolari o soci con una partecipazione complessiva superiore al 10%, soggetti che risultavano nei tre anni precedenti la costituzione della nuova impresa già essere titolari o soci con una partecipazione superiore al 10% di altra impresa che esercitava sul territorio provinciale la medesima attività o attività simile, intendendosi per tale quella ricompresa nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007;
- iii. nuove imprese nate a seguito di subentro in un'impresa già esistente sul territorio provinciale o il mero cambiamento di denominazione sociale o forma giuridica;
- iv. nuove imprese con attività prevalente nei seguenti settori o attività:
 1. costruzioni (sezione F - ATECO 2007);
 2. estrazione di minerali da cave e miniere (sezione B - ATECO 2007);
 3. trasporto e magazzinaggio (sezione H - ATECO 2007);
 4. attività immobiliari (sezione L - ATECO 2007);
 5. elaborazione dati (codice 63.11.1 - ATECO 2007).

- h) "Dimensione impresa": per la determinazione della dimensione impresa ai fini della concessione degli incentivi di cui ai presenti criteri si applica la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie, ribadita nell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
- i) "Numero medio di unità lavorative presenti nell'impresa nell'anno solare precedente la data di presentazione della domanda (U.L.A.)": sono compresi, a prescindere dalla durata contrattuale, i dipendenti a tempo determinato o indeterminato iscritti nel Libro Unico dell'Impresa, i titolari, i soci della società che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Sono esclusi gli apprendisti e gli studenti con contratto di formazione.
- j) "Autoveicolo": autoveicolo così come definito all'art. 54 del Codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. (esclusi gli autocaravan).
- k) "Autoveicolo elettrico": autoveicolo (così come definito alla precedente lettera j) elettrico a batteria (Battery Electric Vehicles - BEV) o elettrico a batteria con range extender (BEV con REX), appartenenti alle classi M1 (trasporto persone), N1 e N2 (trasporto merci).
- l) "Stazioni di ricarica": stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
- m) "Prezzo": importo di acquisto del bene, al netto degli oneri accessori. Nel caso di operazioni di leasing si fa riferimento al valore originario del bene.
- n) "Passaggio generazionale": si intende l'atto di trasferimento della quota di maggioranza della società oppure di cessione dell'impresa individuale, sottoscritto tra le persone in rapporto di parentela in linea retta fino al terzo grado e in linea collaterale fino al secondo grado e da rapporti di coniugio. L'atto di trasferimento si può concretizzare, alternativamente:
1. con il trasferimento di quote societarie;
 2. con la costituzione di una nuova impresa attraverso il conferimento o la cessione, totale, dell'azienda originaria.

- o) “Ricerca industriale”: si intende ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
- p) “Sviluppo sperimentale”: si intende l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.
- Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
- Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
- q) “Ricerca contrattuale”: si intende la realizzazione di progetti di ricerca da parte di un organismo di ricerca per conto di un’impresa. L’organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandante, contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e alle condizioni specificate dal mandante.

3. REQUISITI GENERALI

1. Per poter beneficiare delle agevolazioni previste dai presenti criteri, i soggetti beneficiari individuati nelle singole Sezioni devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti previsti al punto 3, comma 1, delle norme di carattere generale della legge provinciale, ad esclusione del requisito di cui alla lettera e).¹

2. I requisiti di cui al precedente comma 1 sono verificati nel rispetto di quanto previsto al punto 3, comma 2, delle norme di carattere generale della legge provinciale, con le modalità previste al punto 7, comma 5, dei presenti criteri.

¹ Il requisito della regolarità fiscale di cui al punto 3, comma 1, lettera d), delle norme di carattere generale della legge provinciale, si deve ritenere soddisfatto con riferimento ai seguenti due elementi:

a) l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l’impresa è tenuta;

b) l’assenza di sanzioni penali tributarie definitive.

Il periodo da considerare ai fini della valutazione del rispetto del requisito di regolarità fiscale, decorre dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello di presentazione della domanda e si conclude con la data di presentazione della domanda stessa.

Il requisito di regolarità fiscale è verificato in capo all’impresa, tenuto conto comunque che è il titolare o il legale rappresentante a rispondere della relativa responsabilità.

4. ASPETTI GENERALI E SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative a fatture, note spese, o documenti equipollenti emessi nei 18 mesi precedenti la domanda di agevolazione e integralmente pagate alla data di presentazione della domanda. Sono pertanto escluse dall'agevolazione, per il loro intero ammontare, le spese per le quali, alla data di presentazione della domanda sia intervenuto un pagamento parziale. I pagamenti effettuati prima dei 18 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione non sono ammessi ai fini degli incentivi di cui ai presenti criteri. In caso di riconoscimento di spese:

- a) per la realizzazione di investimenti immobiliari: sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute nei 18 mesi precedenti la domanda qualora nel medesimo periodo siano stati completati i lavori come risultante da dichiarazione di fine lavori presentata al Comune competente o da dichiarazione del direttore dei lavori;
- b) per l'acquisizione di beni tramite contratto di leasing: le spese ammissibili sono determinate con riferimento al valore originario del bene oggetto di contributo e sono documentabili attraverso contratto con data nei 18 mesi precedenti la domanda di agevolazione. I canoni scaduti devono risultare integralmente pagati alla data di presentazione della domanda.

2. L'ammissibilità delle spese presentate ad agevolazione con le disposizioni di cui ai presenti criteri è determinata attraverso la presentazione di un'attestazione di verifica di un professionista iscritto all'Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali, all'ordine dei Consulenti del Lavoro, o di un C.A.T. - H.U.B. - società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria, dalla quale risulti la conformità ai presenti criteri, nonché l'avvenuto pagamento delle spese presentate. Tale attestazione assolve altresì al requisito di cui al punto 3, comma 1, lettera d) delle norme di carattere generale della legge provinciale.

3. Per la Sezione 2, in aggiunta all'attestazione di cui al precedente comma 2, è necessario presentare una dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, che attesti:

- a) la realizzazione dell'intervento in conformità ai requisiti tecnici previsti dalla Sezione 2;
- b) i dati tecnici dell'intervento nonché la regolare esecuzione dell'intervento;
- c) eventuali estremi del titolo abilitativo;
- d) nel caso di intervento finalizzato alla climatizzazione invernale e/o estiva di immobili con caratteristiche costruttive di edilizia civile, la prestazione energetica pre intervento (APE calcolata secondo il DPP 11-13/Leg del 2009 e ss.mm.).

4. Per la Sezione 6, in aggiunta all'attestazione di cui al precedente comma 2, è necessario presentare una perizia giurata, sottoscritta da un professionista iscritto all'albo professionale, competente in materia ed esterno alla struttura aziendale, che attesti:

- a) gli obiettivi del progetto di ricerca;
- b) l'elenco delle spese realizzate;
- c) l'inerenza delle spese previste alle tipologie ammissibili quali spese di ricerca industriale o sviluppo sperimentale;
- d) la pertinenza e la congruità delle spese sostenute;
- e) l'eventuale appartenenza del progetto di ricerca alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definite dal programma pluriennale della ricerca (PPR);
- f) gli aspetti tecnico - scientifici della ricerca effettuata;
- g) il rispetto dei requisiti di novità, originalità e utilità delle conoscenze acquisite;
- h) l'utilizzo, alla data di redazione della perizia, dei risultati della ricerca da parte dell'impresa sul territorio provinciale.

5. Il pagamento delle spese deve essere effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo può essere dimostrato con una dichiarazione di avvenuto pagamento del fornitore del bene o del servizio. E' in ogni caso escluso il pagamento tramite contanti e compensazioni credito/debito.

6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l'inammissibilità della spesa e/o l'eventuale deduzione della quota di spesa non pagata secondo le modalità previste. In caso di pagamenti anticipati rispetto all'emissione del documento di spesa o di altro atto previsto ai sensi del comma 1, i predetti documenti o atti dovranno riportare l'avvenuto pagamento stesso; resta fermo che il pagamento deve avvenire secondo quanto disposto al precedente comma 5.

7. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese sostenute in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stato effettuato il pagamento in valuta estera del documento di spesa emesso in valuta estera.

8. E' concesso un contributo, a titolo di "de minimis", nella misura pari al 90% della spesa sostenuta per l'attestazione di verifica di cui al precedente comma 2, risultante da fattura o documento equipollente e su un importo massimo determinato come segue:

- a) nel caso di spesa ammissibile richiesta in domanda (esclusa l'attestazione) maggiore o uguale a 40.000,00 euro: la spesa ammissibile per l'attestazione non può superare lo 0,5% della spesa ammissibile richiesta in domanda, con un limite massimo di 1.000,00 euro ridotto a euro 250,00 qualora sia presentata domanda per la sola Sezione 6;
- b) nel caso di spesa ammissibile richiesta in domanda (esclusa l'attestazione) inferiore a 40.000,00 euro: la spesa ammissibile per l'attestazione non può superare 200,00 euro.

5. DISPOSIZIONI ANTISPECULATIVE

1. Con riferimento alle disposizioni antispeculative si applica quanto previsto al punto 7 delle norme di carattere generale della legge provinciale.

6. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI E LIMITI DI SPESA

1. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri sono concesse in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ed erogate in una unica soluzione.

2. Le agevolazioni sono concesse nel limite di una spesa minima e massima ammissibile per ciascuna tipologia di aiuto e sulla base di una percentuale delle spese ammissibili, come individuate nelle singole Sezioni.

3. Il limite massimo di spesa della domanda di aiuto presentata è pari a euro 300.000,00. In tale limite è compresa la spesa sostenuta per l'attestazione di verifica di cui al punto 4, comma 2.

7. PROCEDURA DI ACCESSO, CONCESSIONE, EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E CONTROLLI IN FASE DI CONCESSIONE

1. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri sono concesse sulla base di una procedura automatica di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale.

2. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, relativamente a una o più tipologie di aiuto previste dai presenti criteri. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.

3. I soggetti richiedenti o un loro delegato presentano domanda di contributo al soggetto istruttore, comprensiva di eventuali dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e della documentazione prevista al punto 4, comma 2, nonché dell'eventuale documentazione di cui al punto 4, commi 3 e 4, secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile - la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale del soggetto istruttore.

4. La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, unicamente tramite piattaforma informatica, messa a disposizione nella sezione catalogo provinciale dei servizi pubblici offerti del sito della Provincia (<https://www.provincia.tn.it/Servizi>), attraverso cui potranno avvenire anche tutte le successive comunicazioni tra il richiedente e il soggetto istruttore. In caso di problemi tecnico/amministrativi rilevati in piattaforma, che non permettono il corretto invio della domanda completa, gli stessi vanno comunicati tempestivamente al servizio di assistenza della piattaforma medesima. Qualora non fossero rapidamente risolti, il richiedente dovrà segnalare tempestivamente l'anomalia al soggetto istruttore tramite posta elettronica certificata. Valutata la situazione e le tempistiche di risoluzione, il soggetto istruttore potrà consentire l'invio/integrazione/regolarizzazione dell'istanza a mezzo di posta elettronica certificata.

5. Nel termine di 60 giorni dal giorno successivo al ricevimento della domanda, il soggetto istruttore esamina le domande, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, salvo eventuali sospensioni previste ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Nello specifico, il soggetto istruttore accerta la completezza, la regolarità della domanda e l'ammissibilità della spesa; quest'ultima determinata dal valore riportato nell'attestazione di verifica di cui al punto 4, comma 2.

A campione, viene inoltre accertato il rispetto delle disposizioni per poter accedere alle agevolazioni, nonché il contenuto della richiamata attestazione di verifica, ivi compresa l'ammissibilità della spesa. Le modalità di effettuazione del campionamento sono definite dal soggetto istruttore.

Qualora l'impresa raccolga la documentazione relativa all'iniziativa agevolata secondo il modello standard di "fascicolazione" di cui alla prassi di riferimento UNI/PdR 76:2000, il controllo documentale può avvenire anche con riferimento a quanto presente nel fascicolo.

6. Nel termine di cui al comma 5, il soggetto istruttore concede il contributo spettante al beneficiario, secondo l'ordine cronologico rispetto al termine dell'istruttoria e nel limite delle risorse disponibili.

7. Per tutte le agevolazioni concesse di cui al precedente comma 6, il soggetto istruttore provvede a comunicare al soggetto beneficiario, eventualmente anche tramite la piattaforma informatica messa a disposizione, la concessione del contributo e l'importo del medesimo. Per le domande concluse con esito negativo, il soggetto istruttore comunica all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

8. A seguito della concessione il soggetto istruttore eroga il contributo spettante ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione.

9. Qualora la spesa ammissibile richiesta in domanda venga rideterminata a seguito dei controlli in sede istruttoria di cui al comma 5, il contributo è rideterminato sulla base della spesa effettivamente ammessa ad agevolazione, ivi compreso il contributo riferito alla spesa sostenuta per l'attestazione di verifica.

10. Salvo quanto previsto in materia di dichiarazioni sostitutive, la presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa relativa all'intervento a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta la revoca totale o parziale dei relativi contributi concessi, ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è ancora stato assunto il provvedimento di concessione.

8. OBBLIGHI DEI SOGGETTI

1. Fatti salvi eventuali ulteriori obblighi previsti dalle singole Sezioni, i beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi di seguito riportati.

8.1. OBBLIGHI DI RADICAMENTO E DI DESTINAZIONE

1. La concessione dei contributi previsti dai presenti criteri comporta l'obbligo:

- a) di mantenere la sede o l'unità operativa attiva sul territorio provinciale per un periodo almeno di 3 anni, dalla data di erogazione del contributo da parte del soggetto istruttore;
- b) di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i quali i contributi sono stati concessi per le seguenti durate:
 - b.1 beni immobili: 10 anni;
 - b.2 beni mobili di importo superiore a 250.000,00 euro: 5 anni;
 - b.3 beni mobili fino a 250.000,00 euro: 3 anni.

I termini di cui alle lettere b.1, b.2 e b.3 decorrono dalla data di presentazione della domanda di contributo.

2. La sostituzione di beni mobili agevolati con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b). La sostituzione deve avvenire non oltre 90 giorni dall'alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello agevolato. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

3. In caso di sospensione dell'attività i termini di cui al comma 1 sono prolungati per il periodo di sospensione che, in ogni caso, non può superare un anno. Non costituisce sospensione dell'attività la chiusura stagionale dell'esercizio.

8.2. ALTRI OBBLIGHI

1. Il soggetto richiedente si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge provinciale, ossia i seguenti:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dai presenti criteri e dall'atto di concessione dell'agevolazione;
- b) tempestiva comunicazione al soggetto istruttore di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro,

previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;

d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico - finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione dell'aiuto.

2. È obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing. Il pagamento dei canoni di locazione può essere sospeso per un periodo massimo di 1 anno.

3. Gli edifici oggetto di contributo provinciale devono ottenere il certificato di agibilità nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge urbanistica provinciale e dalla relativa regolamentazione di attuazione.

4. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di conservare l'originale o la copia autentica della documentazione resa ai fini degli aiuti di cui ai presenti criteri, fino a dieci anni successivi all'erogazione dell'aiuto, nonché di fornire la stessa nel caso di eventuali verifiche sul rispetto degli obblighi, vincoli o veridicità delle dichiarazioni rese.

5. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, il soggetto istruttore ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

9. ATTIVITÀ DI CONTROLLO POST CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari del contributo viene effettuato, anche a campione, dal soggetto istruttore. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

2. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:

- a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
- b) ulteriore documentazione attestante la regolare attività dell'impresa, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi;
- c) relativamente ad opere edilizie, gli estremi identificativi della documentazione attestante la regolare esecuzione delle opere, la compatibilità urbanistica e la presentazione e l'ottenimento dell'agibilità o dell'abitabilità delle strutture agevolate nonché l'accatastamento delle stesse;
- d) documentazione che dimostri l'avvenuto riscatto dei beni acquisiti tramite operazioni di leasing. Qualora l'impresa raccolga la documentazione relativa all'iniziativa agevolata secondo il modello standard di "fascicolazione" di cui alla prassi di riferimento UNI/PdR 76:2000, il controllo documentale può avvenire anche con riferimento a quanto presente nel fascicolo.

10. MODIFICHE SOGGETTIVE

1. Non costituiscono violazione agli obblighi e ai vincoli di destinazione o di attività, di cui al punto 8 e sono quindi ammissibili, i subentri o trasferimenti dei contributi concessi previsti dall'art. 16, comma 3, della legge provinciale (trasferimento totale o parziale dell'azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria) e ai sensi del punto 11 delle "norme di carattere generale" e delle presenti disposizioni, a condizione che:

- a) il soggetto subentrante:

- I. sia in possesso, al momento del verificarsi degli eventi sopra richiamati, dei requisiti soggettivi richiesti per l'accesso all'agevolazione, ad esclusione della dimensione del beneficiario (di cui alle singole Sezioni) che non rileva ai fini del subentro;
 - II. continui a esercitare l'attività economica;
 - III. assuma gli obblighi relativi;
- b) nell'atto di cessione o conferimento sia esplicitamente previsto che le agevolazioni vengono cedute al soggetto subentrante.

Tale disposizione non si applica agli interventi relativi a consulenze per il passaggio generazionale di cui alla Sezione 5.

2. Nei casi ammissibili di trasferimento totale o parziale dell'azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria, il nuovo soggetto che continua ad esercitare l'attività d'impresa originaria può presentare al soggetto istruttore, entro 2 mesi dalla data di efficacia della modifica societaria intervenuta, richiesta di subentro nella domanda di contributo non ancora concesso o richiesta di trasferimento dei contributi già concessi al beneficiario originario qualora non ancora erogati.

Nel caso di contributi già erogati, il subentrante è tenuto a comunicare tempestivamente al soggetto istruttore, mediante posta elettronica certificata, l'avvenuto subentro, nonché continuare ad esercitare l'impresa e assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri.

Con determinazione dirigenziale del soggetto istruttore verrà definita la documentazione da presentare unitamente alla richiesta di subentro / richiesta di trasferimento dei contributi concessi.

Se il nuovo soggetto deve regolarizzare o integrare la richiesta di subentro / trasferimento dei contributi concessi e/o la relativa documentazione allegata, il soggetto istruttore procede nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Nel caso di mancata regolarizzazione delle summenzionate richieste entro i termini prescritti, il soggetto istruttore ne dispone il diniego, accompagnato, per le richieste di trasferimento dei contributi concessi, dalla revoca dei medesimi per violazione degli obblighi previsti all'articolo 16, comma 1 e comma 6, lettera b) della legge provinciale.

Per le richieste di subentro / trasferimento accolte, il soggetto istruttore comunicherà ai soggetti interessati le modifiche intervenute.

3. A seguito di adozione di eventuale diniego al subentro richiesto ai sensi dei commi precedenti, il soggetto istruttore ne darà comunicazione al beneficiario originario e al subentrante.

4. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

5. Non costituisce violazione agli obblighi e ai vincoli di destinazione o di attività di cui al punto 8, l'affitto d'azienda ai sensi dell'art. 16, comma 3 ter, della legge provinciale se il relativo contratto è stipulato:

- a) dopo un periodo di almeno tre anni dalla decorrenza dei vincoli;
- b) nell'ambito di procedure concorsuali, o in attuazione di strumenti alternativi di risoluzione delle crisi di impresa, o tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti.

La disposizione di cui alla lettera b) non si applica agli interventi relativi a consulenze per il passaggio generazionale di cui alla Sezione 5.

11. REVOCHE

1. Fatte salve le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle singole Sezioni, le agevolazioni di cui ai presenti criteri sono revocate dal soggetto istruttore in misura totale o parziale a seguito di:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del punto 8.1, lettere a) e b). La revoca del contributo è totale nel caso di beni immobili quando l'inadempimento avviene prima che siano passati cinque anni dalla data di decorrenza del vincolo ovvero per i beni mobiliari per i periodi previsti al punto 8.1, comma 1, lettera b); la revoca è proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine decennale nel caso di beni immobili quando l'inadempimento avviene decorsi cinque anni;
- b) cessazione dell'attività, anche in seguito a fallimento o concordato preventivo. In tal caso è disposta la revoca per i contributi non ancora erogati anche nel caso in cui dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini previsti o richiamati al punto 8;
- c) mancato rispetto di vincoli di destinazione o di attività, previsti nelle varie tipologie di aiuto, dovuto alla cessazione dell'attività che sia conseguente al decesso del titolare. La revoca è relativa ai contributi non ancora erogati;
- d) mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del punto 8.2 lettera a). In tal caso i contributi sono totalmente revocati. Costituisce mancato rispetto dei predetti obblighi, la mancata risposta alla richiesta di informazioni dell'avvenuto riscatto dei beni in leasing entro il termine previsto nella richiesta stessa;
- e) mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del punto 8.2 lettera c). In tal caso i contributi sono revocati come disposto al comma 5 del punto 9 delle norme di carattere generale;
- f) mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del punto 8.2 lettere b) e d) da cui deriva l'impossibilità di dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal punto 8.1, commi 1 e 2. In tal caso i contributi sono revocati totalmente;
- g) mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 del punto 8.2. In tal caso i contributi sono revocati totalmente;
- h) spese inammissibili rilevate in fase di verifica successiva alla concessione. In tal caso il contributo viene revocato in riferimento alle spese inammissibili rilevate e alla spesa sostenuta per l'attestazione di verifica di cui al punto 4, comma 2;
- i) mancato rispetto delle condizioni di cui al punto 8.1 comma 2, nel caso di sostituzione dei beni mobili, se il prezzo del bene sostitutivo è inferiore al prezzo del bene originariamente oggetto di contributo, fino ad un massimo del 30%. In tal caso è disposta la revoca del contributo riferito alla differenza di prezzo, proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine;
- j) contratto d'affitto d'azienda stipulato prima dei tre anni dalla decorrenza dei vincoli. La revoca del contributo è totale.

2. Qualora a seguito della violazione di un obbligo o di un vincolo, comunicato al beneficiario ai sensi del punto 8.2 comma 5, l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro sei mesi dalla contestazione oppure le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, i contributi sono revocati in base a quanto disposto dal comma precedente.

3. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

12. DISCIPLINA DEL CUMULO DI AGEVOLAZIONI

1. Fatte salve le possibilità di cumulo previste dal punto 5 delle norme di carattere generale della legge provinciale e comunque nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l'obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, rinunciando eventualmente a quelle già ottenute prima della concessione degli incentivi della legge provinciale. È comunque ammesso di

beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato, fatto salvo quanto previsto alla Sezione 6, punto 5, comma 1, lettera f).

SEZIONE 1 - INVESTIMENTI FISSI

INVESTIMENTI FISSI

1. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere agli aiuti di cui alla presente sezione le piccole e medie imprese, e nello specifico:

- a) i soggetti beneficiari individuati al punto 2, commi 1 e 2, delle norme di carattere generale della legge provinciale, che svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle medesime norme di carattere generale;
- b) gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica) a condizione che le unità locali nelle quali sono realizzati gli investimenti:
 - b.1 somministrino la prima colazione agli alloggiati;
 - b.2 non abbiano più del 70% dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina.

2. INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti iniziative:

- a) investimenti immobiliari e mobiliari volti a migliorare la qualità della struttura aziendale, quali:
 - I. opere di costruzione, ristrutturazione, ampliamento delle strutture immobiliari, nonché opere di sistemazioni esterne;
 - II. investimenti mobiliari da collocare in locali oggetto delle opere di cui al punto I.
- b) investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- c) investimenti mobiliari ed eventuali opere immobiliari accessorie;
- d) investimenti per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultra larga;
- e) investimenti per l'acquisto di stazioni di ricarica.

2. Per le iniziative di cui al precedente comma 1, sostenute nell'ambito di nuove iniziative, è prevista una specifica misura di agevolazione, come riportato rispettivamente al punto 3, comma 1, lettera c).

3. Non trovano applicazione negli interventi previsti dalla presente Sezione le seguenti iniziative, già agevolate da altre leggi provinciali:

- a) investimenti programmati da soggetti del settore degli impianti a fune e delle piste da sci e agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci);
- b) investimenti relativi a strutture alpinistiche agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini).

3. MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

1. Le tipologie di aiuto di cui alla presente Sezione sono concesse nei limiti di una spesa minima e massima ammissibile, e sulla base di una percentuale, come riportato di seguito:

a) spesa minima ammissibile:

Dimensione impresa (in relazione al n. di addetti)	Investimenti mobiliari	Investimenti immobiliari
Fino a 15 addetti	10.000,00 euro	50.000,00 euro
Oltre 15 e fino a 50 addetti	40.000,00 euro	100.000,00 euro
Oltre 50 e fino a 250 addetti	100.000,00 euro	200.000,00 euro

b) Spesa massima ammissibile: euro 300.000,00.

c) Misura del contributo: 15%, ad eccezione di investimenti realizzati nell'ambito di nuove iniziative, il cui contributo è pari al 25%;

2. Il numero di addetti è il numero medio di unità lavorative presenti nell'impresa nell'anno solare precedente la data di presentazione della domanda (U.L.A.).

3. Nel caso di operazioni di leasing si fa riferimento al valore originario del bene.

4. SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Gli investimenti agevolati devono riferirsi a:

- a) beni mobili e immobili in proprietà o in leasing del soggetto richiedente;
- b) investimenti immobiliari su immobili in proprietà, in disponibilità, in leasing, in affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
- c) investimenti mobiliari o immobiliari, di cui al comma 6 lettera a.4, realizzati in comune con altri soggetti, su beni immobili in disponibilità del soggetto richiedente;
- d) limitatamente agli investimenti relativi all'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga:
 - d.1 l'immobile oggetto degli investimenti ammessi deve essere in proprietà del soggetto richiedente o in disponibilità dello stesso;
 - d.2 gli investimenti possono essere parzialmente realizzati anche su beni immobili di proprietà di altri soggetti sia pubblici sia privati, qualora necessario al fine del collegamento con la rete.

2. Gli investimenti agevolati devono essere utilizzati:

- a) esclusivamente dal soggetto beneficiario dei contributi, fatti salvi i seguenti casi:
 - a.1 affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
 - a.2 investimenti dei consorzi purché destinati esclusivamente all'utilizzo da parte delle imprese consorziate;
 - a.3 investimenti destinati a utilizzo congiunto da parte di più imprese nell'ambito di un contratto di rete ai sensi dell'articolo 24 novies della legge provinciale o per altri accordi sottoscritti tra le parti, fermo restando che non è ammessa la mera locazione dei locali, pur associata ai servizi minimali di tipo condominiale, quali portineria, vigilanza, pulizie e simili;

- a.4 stazioni di ricarica, che possono essere messe a disposizione anche di dipendenti, di collaboratori e di clienti. Per i consorzi, tali beni possono essere utilizzati anche congiuntamente;
- b) esclusivamente per l'esercizio delle attività previste dai presenti criteri e per le quali il soggetto beneficiario o, nei casi di cui alla lettera a), il soggetto utilizzatore, è iscritto nel Registro delle imprese.
3. L'acquisto d'azienda non è ritenuta modalità idonea per l'acquisizione di beni.
 4. Sono ammesse operazioni di leasing, non sono ammesse operazioni di leaseback.
 5. Le spese per gli investimenti immobiliari, possono essere agevolate a condizione che:
 - a) le opere oggetto di contributo siano state realizzate nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti;
 - b) vi sia compatibilità tra la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insistono gli immobili oggetto di contributo e l'esercizio delle attività che in essi vengono svolte.
6. Rientrano tra le spese ammissibili:
- a) per gli **investimenti immobiliari** quelle relative a:
 - a.1 opere immobiliari inerenti la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione di edifici nonché l'installazione e sostituzione di impianti di tipo immobiliare;
 - a.2 opere di allacciamento idrico, fognario e di energia;
 - a.3 opere di recinzione e di sistemazione delle aree;
 - a.4 opere o investimenti immobiliari e impianti, in comunione con altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente;
 - a.5 investimenti immobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga (almeno 100 Mbps nominali in download), compreso il rimborso di tali tipologie di spese al gestore della rete qualora gli interventi siano realizzati dallo stesso;
 - a.6 opere o impianti in comunione con altri soggetti o su beni immobili di proprietà di altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente, per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga (almeno 100 Mbps nominali in download);
 - a.7 spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima dell'8% degli investimenti immobiliari previsti;
 - b) per gli **investimenti mobiliari** quelle relative a:
 - b.1 mobili e arredi;
 - b.2 macchinari, attrezzature, impianti produttivi;
 - b.3 impianti di tipo non immobiliare;
 - b.4 macchinari d'ufficio, ivi compresi sistemi informatici hardware e software, questi ultimi a condizione che siano stati acquistati a titolo di proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato;
 - b.5 investimenti mobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga (almeno 100 Mbps nominali in download), compreso il rimborso di tali tipologie di spese al gestore della rete qualora gli interventi siano realizzati dallo stesso;
 - b.6 stazioni di ricarica.
7. I beni aventi prezzo unitario inferiore a euro 1.000,00, sono ammissibili soltanto se costituiscono un insieme omogeneo destinato alla medesima funzionalità (per es. l'arredamento o l'attrezzatura riferita a uno o più locali), di importo almeno pari a euro 1.000,00 risultante da un unico documento fiscale.

8. Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione, il collaudo e gli accessori a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa del bene acquistato.

5. SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati in economia, beni che non costituiscono investimenti fissi per il soggetto richiedente in quanto destinati alla commercializzazione e gli oneri accessori (quali spese notarili, I.V.A., oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, imprevisti e altri).

2. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) per gli **investimenti immobiliari** quelle relative a:

- a.1 investimenti immobiliari realizzati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento;
- a.2 gli alloggi del gestore, per il custode e per il personale o comunque non destinati all'esercizio dell'attività, fatti salvi gli alloggi per il personale non dotati di autonoma cucina per le attività di alloggio (codice 55 - ATECO 2007);
- a.3 immobili sottoposti a esecuzione immobiliare;
- a.4 spazi immobiliari destinati ad attività di noleggio beni, ancorché funzionali e marginali rispetto all'attività svolta, oltre il limite massimo del 20% degli spazi complessivi oggetto della domanda di contributo;

b) per gli **investimenti mobiliari** quelle relative a:

- b.1 beni di prezzo unitario inferiore a euro 1.000,00, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4, comma 7, della presente Sezione;
- b.2 materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità;
- b.3 sistemi informatici hardware e software acquistati in licenza d'uso a tempo determinato/noleggio;
- b.4 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b.5 beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale (ad esempio fiori, fioriere, quadri, tappeti, ecc.), ad eccezione di tende, stufe e altri beni funzionali rispetto all'attività svolta;
- b.6 beni che si prestano a utilizzi non esclusivamente aziendali (ad es. telefoni cellulari, fotocamere e telecamere);
- b.7 beni mobili usati, beni a qualsiasi titolo già utilizzati prima dell'acquisizione;
- b.8 beni immateriali pagati tramite royalties;
- b.9 attrezzature per giochi basati su scommesse in denaro (slot machine, videopoker, ecc.), per tutti gli esercizi pubblici tranne per le sale giochi (codice 93.29.3 - ATECO 2007);
- b.10 investimenti mobiliari relativi a unità operative site fuori dal territorio della Provincia di Trento.

SEZIONE 2 - INVESTIMENTI FISSI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA

INVESTIMENTI FISSI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA

1. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere agli aiuti di cui alla presente sezione le piccole, medie e grandi imprese, e nello specifico i soggetti beneficiari individuati al punto 2, commi 1 e 2, delle norme di carattere generale della legge provinciale, che svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle medesime norme di carattere generale.

2. INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Sono ammissibili ad agevolazione, esclusivamente per spese sostenute dall'1 gennaio 2023, le seguenti iniziative:

- a) installazione di nuove caldaie a biomassa in sostituzione di caldaie esistenti, comprensive anche di eventuale serbatoio di accumulo e deposito, con i requisiti tecnici di cui ai successivi commi 2 e 4;
- b) installazione di nuove pompe di calore in sostituzione di caldaie esistenti, comprensive anche di eventuali sonde geotermiche, con i requisiti tecnici di cui ai successivi commi 2 e 5.

2. Devono inoltre essere rispettati i seguenti requisiti:

- a) gli edifici in cui è installata l'iniziativa agevolata devono essere situati in aree per le quali non è in esercizio o non è stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice. Sono comunque ammesse le caldaie che alimentano la rete di teleriscaldamento;
- b) nel caso l'intervento sia finalizzato alla climatizzazione invernale e/o estiva di immobili con caratteristiche costruttive di edilizia civile, tali immobili prima dell'intervento devono avere una classe energetica (calcolata secondo il DPP 11-13/Leg del 2009 e ss.mm.) almeno pari a C.

3. Il requisito di cui al precedente comma 2, lettera a), non deve essere rispettato per le imprese del settore del legno (industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio - divisione ATECO 2007 codice 16).

4. Per gli interventi relativi all'installazione di caldaie a biomassa devono essere rispettati i seguenti requisiti tecnici:

- a) caldaie a biomassa, comprensive di accumulo termico, di potenza termica nominale maggiore di 50 kWt, o di 35 kWt nel caso di installazione in edifici localizzati a quota superiore a 400 m. s.l.m., e comunque inferiore o uguale a 500 kWt:

a.1 Requisiti tecnici caldaia

- I. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5;
- II. rendimento termico utile non inferiore a 87%+log (Pn) dove Pn è la potenza nominale dell'apparecchio;

- III. emissioni in atmosfera tali da beneficiare del coefficiente premiante pari almeno a 1,2 ai sensi del D.M. 16/02/2016 “conto termico”;

a.2 Requisiti tecnici sistema di accumulo termico:

- I. per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile: in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5:2012;
- II. per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile: un volume di accumulo non inferiore a 20 dm³/kWt. Inoltre, per le caldaie con alimentazione automatica del pellet il volume di accumulo deve comunque essere tale da garantire un’adeguata funzione di compensazione di carico, con la minimizzazione dei cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o dal progettista;

b) caldaie a biomassa, comprensiva di accumulo termico, di potenza termica nominale superiore a 500 kWt:

b.1 Requisiti tecnici caldaia

- I. rendimento termico utile non inferiore all'89% attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
- II. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 allegata al “conto termico”, come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con indicazione del biocombustibile utilizzato;

b.2 Requisiti tecnici sistema di accumulo termico:

- I. per le caldaie automatiche: un volume di accumulo tale da garantire un’adeguata funzione di compensazione di carico, con l’obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile, tali fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.

5. Per gli interventi relativi all’installazione di pompe di calore, devono essere rispettati i seguenti requisiti tecnici:

- a. il coefficiente di prestazione delle pompe di calore elettriche (COP) e il coefficiente di prestazione delle pompe di calore a gas (GUE) devono soddisfare i coefficienti minimi di prestazione previsti dal “conto termico” di cui al D.M. 16/02/2016. La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alle norme richiamate nel Decreto Ministeriale citato e suoi allegati;
- b. presenza di un sistema di climatizzazione invernale avente temperatura di mandata non superiore a 45° C o, in alternativa, utilizzo per usi di processo.

3. MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

1. Le tipologie di aiuto di cui alla presente Sezione sono concesse nei limiti di una spesa massima ammissibile, in relazione alla tipologia di investimento, e sulla base di una percentuale, come riportato di seguito:

- a) spesa massima ammissibile: euro 200.000,00 per le iniziative relative all'installazione di caldaie a biomassa ed euro 100.000,00 per le iniziative relative all'installazione di pompe di calore, e comunque nei limiti tecnici riportati nelle tabelle seguenti:

1. caldaie a biomassa:

Tipologia investimento	Importo spesa massima ammissibile per singola caldaia
Caldaia a caricamento manuale	€ 10.000,00 + 110,00 €/kW x potenza nominale
Caldaia a caricamento automatico a pellet	€ 16.500,00 + 110,00 €/kW x potenza nominale
Caldaia a caricamento automatico a cippato	€ 22.500,00 + 160,00 €/kW x potenza nominale
Serbatoi di accumulo	2,50 €/litro x accumulo termico
Deposito biomassa in opera	700,00 €/m ² x superficie lorda
Deposito biomassa (cisterne...)	300,00 €/m ³ x volume

Nel caso di due o più nuove caldaie, ai fini del calcolo della spesa ammissibile complessiva si considerano le potenze di ciascuna caldaia.

Il limite massimo per singola caldaia è da considerarsi comprensivo di spese tecniche.

2. pompe di calore:

Tipologia investimento	Importo spesa massima ammissibile per singola pompa di calore
Pompa di calore	€ 10.000,00 + 110,00 €/kW x potenza nominale
Serbatoi di accumulo	2,50 €/litro x accumulo termico
Perforazione suolo con sonda geotermica	60,00 €/m x profondità perforazione

Nel caso di due o più nuove pompe di calore, ai fini del calcolo della spesa ammissibile complessiva si considerano le potenze di ciascuna caldaia.

Il limite massimo per singola pompa di calore è da considerarsi comprensivo di spese tecniche.

b) misura del contributo:

1. caldaie a biomassa: 40 %;
2. pompe di calore: 40 %.

4. SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Gli investimenti agevolati devono riferirsi a:

- a) beni immobili in proprietà o in leasing del soggetto richiedente;
- b) investimenti immobiliari su immobili in proprietà, in disponibilità, in leasing, in affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti.

2. Gli investimenti agevolati devono essere utilizzati:

- a) esclusivamente dal soggetto beneficiario dei contributi, fatti salvi i seguenti casi:
 - a.1 affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
 - a.2 investimenti dei consorzi purché destinati esclusivamente all'utilizzo da parte delle imprese consorziate;
 - a.3 investimenti destinati a utilizzo congiunto da parte di più imprese nell'ambito di un contratto di rete ai sensi dell'articolo 24 novies della legge provinciale o per altri accordi sottoscritti tra le parti, fermo restando che non è ammessa la mera locazione dei locali, pur associata ai servizi minimali di tipo condominiale, quali portineria, vigilanza, pulizie e simili;
- b) esclusivamente per l'esercizio delle attività previste dai presenti criteri e per le quali il soggetto beneficiario o, nei casi di cui alla lettera a), il soggetto utilizzatore, è iscritto nel Registro delle imprese.

3. L'acquisto d'azienda non è ritenuta modalità idonea per l'acquisizione di beni.

4. Sono ammesse operazioni di leasing, non sono ammesse operazioni di leaseback.

5. Le spese per gli investimenti immobiliari, possono essere agevolate a condizione che:

- a) le opere oggetto di contributo siano state realizzate nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti;
- b) vi sia compatibilità tra la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insistono gli immobili oggetto di contributo e l'esercizio delle attività che in essi vengono svolte.

6. Rientrano tra le spese ammissibili:

a) per le **caldaie a biomassa**:

- a.1 fornitura e installazione di caldaia a biomassa;
- a.2 fornitura e installazione serbatoio di accumulo;
- a.3 realizzazione deposito biomassa;
- a.4 spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento;

b) per le **pompe di calore**:

- b.1 fornitura e installazione della pompa di calore;
- b.2 fornitura e installazione serbatoio di accumulo;
- b.3 eventuale perforazione del suolo con sonde geotermiche;
- b.4 spese tecniche nel limite del 8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento.

7. Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione, il collaudo e gli accessori a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa del bene acquistato.

5. SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. E' escluso il finanziamento nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in autonomo.

2. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati in economia e gli oneri accessori (quali spese notarili, I.V.A., oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, imprevisti e altri).

3. Non sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

- a) investimenti immobiliari realizzati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento;
- b) investimenti relativi a immobili sottoposti a esecuzione immobiliare.

SEZIONE 3 - VEICOLI AZIENDALI E STAZIONI DI RICARICA

VEICOLI AZIENDALI E STAZIONI DI RICARICA

1. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere agli aiuti di cui alla presente sezione le piccole e medie imprese, e nello specifico i soggetti beneficiari individuati al punto 2, commi 1 e 2, delle norme di carattere generale della legge provinciale, che svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle medesime norme di carattere generale.

2. INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti iniziative:

- a) investimenti per l'acquisto di autoveicoli incrementativi del parco autoveicoli o sostitutivi di altri autoveicoli. Per i veicoli elettrici ammissibili si rimanda alla successiva lettera b);
- b) investimenti per l'acquisto di autoveicoli elettrici;
- c) investimenti per l'acquisto di stazioni di ricarica;
- d) investimenti per l'acquisto di rimorchi;
- e) investimenti per l'acquisto di carrelli elevatori, trasportatori;
- f) investimenti per l'acquisto di macchine operatrici, diverse da quelle indicate alla lettera e).

3. MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

1. Le tipologie di aiuto di cui alla presente Sezione sono concesse nei limiti di una spesa massima e minima ammissibile, e sulla base di una percentuale, come riportato di seguito:

- a) spesa minima ammissibile: euro 10.000,00;
- b) spesa massima ammissibile: euro 300.000,00.

Nel rispetto dei limiti suddetti sono inoltre definiti dei limiti specifici massimi di spesa, in relazione alle tipologie di attività e di veicoli come riportati nella tabella seguente:

Tipologia attività svolta	Tipologia veicolo	Importo spesa massima per veicolo
1) trasporto con taxi (codice 49.32.10 - ATECO 2007)	autoveicolo	20.000,00 euro
2) trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice 49.32.20 - ATECO 2007)	autoveicoli elettrici	30.000,00 euro

3) agenti o rappresentanti di commercio (codice 46.1 - ATECO 2007)		
4) promotori finanziari (codice 66.19.21 - ATECO 2007)		
5) agenti di assicurazioni (codice 66.22.02 - ATECO 2007)		
6) sub-agenti di assicurazione (codice 66.22.03 - ATECO 2007)		

c) Misura del contributo: 15%. La misura del contributo è incrementata come segue:

Acquisto di autoveicoli a zero/basse emissioni, con/senza rottamazione	Maggiorazione
Acquisto autoveicolo elettrico con rottamazione di precedente autoveicolo	+ 3.000,00 euro
Acquisto autoveicolo elettrico senza rottamazione	+ 2.000,00 euro

4. SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Gli investimenti agevolati devono riferirsi a beni in proprietà o in leasing del soggetto richiedente.

2. Gli investimenti agevolati devono essere utilizzati:

- a) esclusivamente dal soggetto beneficiario dei contributi, fatti salvi i seguenti casi:
 - a.1 affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
 - a.2 investimenti dei consorzi purché destinati esclusivamente all'utilizzo da parte delle imprese consorziate;
 - a.3 investimenti destinati a utilizzo congiunto da parte di più imprese nell'ambito di un contratto di rete ai sensi dell'articolo 24 novies della legge provinciale o per altri accordi sottoscritti tra le parti;
 - a.4 stazioni di ricarica, che possono essere messe a disposizione anche di dipendenti, di collaboratori e di clienti. Per i consorzi, tali beni possono essere utilizzati anche congiuntamente;
- b) esclusivamente per l'esercizio delle attività previste dai presenti criteri e per le quali il soggetto beneficiario o, nei casi di cui alla lettera a), il soggetto utilizzatore, è iscritto nel Registro delle imprese, fatta eccezione per quanto previsto alla precedente lettera a.4.

3. Rientrano tra le spese ammissibili gli investimenti relativi all'acquisto di:

- a) autoveicoli (ad esclusione degli autoveicoli elettrici) incrementativi del parco autoveicoli o sostitutivi di altri autoveicoli: la sostituzione di autoveicoli, è ammessa ad agevolazione esclusivamente se l'autoveicolo è di proprietà del soggetto richiedente o in leasing da almeno 5 anni.

La sostituzione e l'incremento del parco autoveicoli non sono obbligatori per le seguenti attività:

- I. trasporto con taxi (codice 49.32.10 - ATECO 2007);
 - II. trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice 49.32.20 - ATECO 2007);
 - III. agenti o rappresentanti di commercio (codice 46.1 - ATECO 2007);
 - IV. promotori finanziari (codice 66.19.21 - ATECO 2007);
 - V. agenti di assicurazioni (codice 66.22.02 - ATECO 2007);
 - VI. sub-agenti di assicurazione (codice 66.22.03 - ATECO 2007);
 - VII. altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. (codice 49.39.09 - ATECO 2007)";
- b) autoveicoli elettrici;
- c) stazioni di ricarica;
- d) rimorchi, nel limite di uno per ognuno degli autoveicoli ammessi nelle precedenti lettere a) e b), idonei al traino del rimorchio stesso;
- e) carrelli elevatori, trasportatori, destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree attrezzate;
- f) macchine operatrici, diverse da quelle indicate alla lettera e), soltanto se dotate di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente.

4. Le tipologie di spesa di cui al precedente comma 3, sono ammissibili solo se riferite ad acquisti per uso aziendale.

5. I veicoli di cui al comma 3, sono agevolabili a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

Tipologia veicolo	Uso del veicolo	Destinazione del veicolo
Autoveicolo, anche elettrico, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.	Conto proprio	Trasporto di cose
		Trasporti specifici
		Uso speciale
Autoveicolo, anche elettrico, avente massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.	Conto proprio	Trasporto di cose
		Trasporti specifici: esclusivamente se dotati di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente
		Uso speciale: esclusivamente se dotati di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente
Autoveicolo, anche elettrico	Conto terzi	Trasporto di cose con esclusione dell'attività di trasporto merci su strada (codice 49.41 - ATECO 2007)

Autoveicolo, anche elettrico	Conto proprio/ Conto terzi, in relazione all'attività	<p>Trasporto di persone: esclusivamente per le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. trasporto con taxi (codice 49.32.10 - ATECO 2007) 2. trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice 49.32.20 - ATECO 2007) 3. intermediari del commercio (codice 46.1 - ATECO 2007) limitatamente agli agenti o rappresentanti di commercio 4. promotori finanziari (codice 66.19.21 - ATECO 2007) 5. agenti di assicurazioni (codice 66.22.02 - ATECO 2007) 6. sub-agenti di assicurazione (codice 66.22.03 - ATECO 2007) 7. altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. (codice 49.39.09 - ATECO 2007) 8. attività delle scuola guida (codice 85.53 - ATECO 2007) 9. servizio turistico di bus-navetta nell'ambito delle attività di alloggio (codice 55 - ATECO 2007) 10. trasporto di persone fruitrici dei servizi erogati dalle cooperative sociali
Rimorchio	Conto proprio/Conto terzi	Nel limite di uno per ognuno degli autoveicoli come indicato al punto 4, comma 3, lettera d) (idonei al traino del rimorchio stesso)
Carrelli elevatori, trasportatori o trattori	Per operazioni prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree attrezzate	
Macchine operatrici	Diverse da quelle previste al precedente punto 4, comma 3, lettera e), soltanto se dotate di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente	

6. Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione, il collaudo, gli accessori e l'immatricolazione a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa del bene acquistato.

5. SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammissibili gli oneri accessori (quali spese notarili, I.V.A., oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio) nonché i veicoli non di prima immatricolazione.

6. ULTERIORI OBBLIGHI E REVOCHE SPECIFICI PER I VEICOLI AZIENDALI

1. La sostituzione degli autoveicoli deve avvenire entro 2 mesi dall'immatricolazione dei nuovi autoveicoli. Inoltre, qualora l'autoveicolo sostituito appartenga alle classi ambientali euro 0, 1, 2 o 3, lo stesso deve essere rottamato. L'incremento del parco autoveicoli deve essere mantenuto per almeno 1 anno ed è valutato rispetto al numero massimo di autoveicoli nei 12 mesi precedenti l'acquisto, con esclusione degli autoveicoli sostituiti entro il predetto termine di 2 mesi.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, comporta la revoca totale del contributo.

SEZIONE 4 - INTERNAZIONALIZZAZIONE

INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere agli aiuti di cui ai presenti criteri, ad eccezione di quanto riportato al successivo comma 2, le piccole e medie imprese, e nello specifico i soggetti beneficiari individuati al punto 2, commi 1 e 2, delle norme di carattere generale della legge provinciale, che svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle medesime norme di carattere generale.

2. Per le iniziative di cui al successivo punto 2, comma 1, lettera d, i soggetti beneficiari sono esclusivamente:

- a) le cooperative, costituite da non meno di 50 piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale e aventi quale finalità statutaria l'offerta di servizi per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle imprese associate;
- b) i consorzi, costituiti da non meno di 50 piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale e aventi quale finalità statutaria l'offerta di servizi per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle imprese associate, con un fondo consortile non inferiore a 100.000,00 euro.

2. INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti iniziative:

- a) partecipazioni a manifestazioni fieristiche internazionali in paesi non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione della prima partecipazione che può avvenire anche all'interno dell'Unione europea;
- b) partecipazioni a manifestazioni fieristiche internazionali, in paesi non appartenenti all'Unione europea, coordinate da enti istituzionali o da cooperative o consorzi, costituiti da piccole e medie imprese (manifestazioni fieristiche internazionali congiunte);
- c) partecipazioni a missioni estere, in paesi non appartenenti all'Unione europea, coordinate da enti istituzionali o da cooperative o consorzi, costituiti da piccole e medie imprese (missioni aziendali congiunte);
- d) esclusivamente per i soggetti di cui al punto 1, comma 2, realizzazione di servizi a sostegno dell'internazionalizzazione di imprese associate, in paesi non appartenenti all'Unione europea.

2. Per le iniziative di cui al precedente comma 1, lettera a), si applicano le seguenti condizioni:

- a) l'enumerazione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali è disposta a partire dall'anno 2022, in riferimento alla presentazione delle domande sulle presenti disposizioni. E' consentito presentare spese di acconto e saldo, relative al medesimo evento fieristico, in differenti domande di contributo, anche in caso di prima partecipazione;
- b) nel caso di fiere organizzate sul territorio nazionale, queste devono risultare ricomprese nel calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia, redatto dal Coordinamento Interregionale Fiere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

3. Per le iniziative di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), si applicano le seguenti condizioni:

- a) per essere ammesse ad agevolazione, è necessario che siano sostenute anche spese rientranti, rispettivamente, nella tipologia di cui al punto 4, comma 1, lettera d.2 e punto 4, comma 2, lettera b;
- b) le cooperative o consorzi, che coordinano le iniziative, devono possedere i requisiti previsti per i soggetti beneficiari di cui al punto 1, comma 2.

3. MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

1. Le tipologie di aiuto di cui alla presente Sezione sono concesse nei limiti di una spesa massima e minima ammissibile, e sulla base di una percentuale, come riportato nella tabella seguente:

Iniziative	Spesa minima	Spesa massima	Misura contributiva
Partecipazioni a manifestazioni fieristiche internazionali (iniziativa punto 2, comma 1, lett. a)	3.000,00	40.000,00	45%
Partecipazioni a manifestazioni fieristiche internazionali congiunte (iniziativa punto 2, comma 1, lett. b)	3.000,00	40.000,00	55%
Partecipazioni a missioni aziendali congiunte (iniziativa punto 2, comma 1, lett. c)	5.000,00	100.000,00	55%
Realizzazione di servizi a sostegno dell'internazionalizzazione di imprese associate (iniziativa punto 2, comma 1, lett. d)	5.000,00	150.000,00	50%

4. SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Possono essere agevolate le seguenti voci di spesa pertinenti alla partecipazione a eventi fieristici internazionali, anche congiunte:

- a) Affitto area:
 - a.1 affitto dell'area espositiva, anche a solo titolo di acconto;
 - a.2 quota di iscrizione come espositore diretto;
 - a.3 costo per l'inserimento dell'impresa nel catalogo dell'evento fieristico;
 - a.4 spese per la prenotazione delle aree espositive.

- b) Allestimento stand:
 - b.1 progettazione;
 - b.2 noleggio;
 - b.3 montaggio e adattamento;
 - b.4 allacciamenti a energia elettrica, acqua, telefono, POS, (compresi consumi);
 - b.5 pulizia stand;
 - b.6 noleggio di computer, attrezzature;
 - b.7 assicurazione, anche non obbligatoria.

- c) Trasporto merci e allestimenti:
 - c.1 spese dei trasportatori o di noleggio dei mezzi di trasporto (con o senza conducente) con dichiarazione relativa all'uso del mezzo noleggiato per il trasporto delle merci in fiera.

- d) Assistenza esterna stand:
 - d.1 spese per standisti o traduttori presenti nello stand;
 - d.2 spese di organizzazione e supporto di enti istituzionali, cooperative o consorzi, come individuati al punto 2, comma 3.

- e) Spese per la predisposizione di materiali promozionali e cataloghi in lingua straniera:
 - e.1 spese per la predisposizione di materiali promozionali e informativi in lingua straniera, compresi in formato audio - video;
 - e.2 cataloghi anche digitali in lingua straniera.

- f) Spese per la partecipazione a fiere virtuali:
 - f.1 quota di iscrizione alla fiera virtuale;
 - f.2 eventuale affitto dell'area virtuale.

2. Sono agevolate le spese sostenute per missioni aziendali congiunte per:

- a) vitto, viaggio e alloggio all'estero del personale addetto alle vendite a favore di potenziali clienti nelle missioni all'estero;
- b) assistenza esterna missione, quali spese di organizzazione e supporto di enti istituzionali, cooperative o consorzi, come individuati al punto 2, comma 3.

Le spese di vitto e alloggio non possono superare 250 euro giornaliero a persona per un periodo massimo di 7 giorni.

Le spese di viaggio possono riferirsi esclusivamente a quelle di volo aereo per biglietti di andata e ritorno per un periodo di permanenza in un singolo paese estero non superiore a 15 giorni, nonché di voli tra paesi esteri diversi entro il settimo giorno di permanenza in ciascun paese.

3. Sono agevolate le spese sostenute per la realizzazione di servizi a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese associate per:

- a) analisi di mercato;
- b) ricerca di partner commerciali, ivi compresa l'organizzazione di incontri "business to business";

- c) organizzazione preparazione di trasferte commerciali all'estero;
- d) assistenza commerciale, contrattuale, doganale e fiscale per l'esportazione;
- e) supporto alla distribuzione congiunta di più imprese nei paesi esteri attraverso personale specializzato appositamente assunto in loco;
- f) organizzazione di workshop collettivi ove unitamente alla presentazione pubblica alle imprese partecipanti siano previsti gli incontri "business to business".

Le spese di consulenza, relative alle attività di cui alle precedenti lettere da a) a f), sono ammissibili nel limite massimo di 70.000,00 euro per singola consulenza o singolo consulente.

5. SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammesse ad agevolazione le spese relative a:

- a) spese interne di gestione, quali spese amministrative, spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese bancarie;
- b) gli investimenti in beni materiali quali immobili, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi.

SEZIONE 5 - SERVIZI DI CONSULENZA

SERVIZI DI CONSULENZA

1. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere agli aiuti di cui ai presenti criteri le piccole e medie imprese, nello specifico i soggetti beneficiari individuati al punto 2, commi 1 e 2, delle norme di carattere generale della legge provinciale, che svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle medesime norme di carattere generale.

2. Limitatamente ai servizi di consulenza relativi al passaggio generazionale, possono accedere esclusivamente le piccole imprese individuate al punto 2, commi 1 e 2, delle norme di carattere generale della legge provinciale, che alla data di presentazione della domanda svolgono attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle medesime norme di carattere generale, e che hanno effettuato il passaggio generazionale da non più di 18 mesi al momento della presentazione della domanda.

2. INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Sono ammissibili ad agevolazione i servizi di consulenza acquisiti per le seguenti iniziative:

- a) innovazione;
- b) nuove tecniche di organizzazione dell'attività d'impresa per il miglioramento della produttività;
- c) certificazioni aziendali;
- d) indagini di mercato, piani di marketing e commercio telematico;
- e) utilizzo di tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
- f) progetti di natura strategica;
- g) passaggio generazionale;
- h) servizi specialistici per l'internazionalizzazione;
- i) servizi specialistici in ambito giuridico - amministrativo per l'internazionalizzazione;
- j) attività di messa in efficienza energetica e diagnosi energetica.

3. MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

1. Le tipologie di aiuto di cui alla presente Sezione sono concesse nei limiti di una spesa minima e massima ammissibile, e sulla base di una percentuale, come di seguito riportato:

- a) spesa minima ammissibile: euro 5.000,00;
- b) spesa massima ammissibile: euro 40.000,00, ad eccezione delle iniziative di cui al precedente punto 2, comma 1, lettera i), il cui limite massimo di spesa è pari a euro 100.000,00;
- c) misura del contributo: 35%, ad eccezione delle spese di consulenza per il passaggio generazionale, di cui alla lett. g), il cui contributo è pari al 30%.

4. SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Rientrano tra le spese ammissibili:

- a) per l'innovazione rispetto alla precedente situazione aziendale, i servizi acquisiti di consulenza acquisiti per:
 - a.1 l'innovazione di prodotto;
 - a.2 il design di prodotto;
 - a.3 l'innovazione di processo;
 - a.4 l'innovazione nelle strategie, anche organizzative, dell'impresa, compresa quella finalizzata alla conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare, a condizione che sia acquisto il primo certificato Family Audit di cui alla l.p. n. 1/2011 e s.m.;

- b) per le nuove tecniche di organizzazione dell'attività d'impresa per il miglioramento della produttività, i servizi di consulenza acquisiti per:
 - b.1 l'introduzione in azienda di tecniche di organizzazione ispirate al principio della qualità totale come il *Kaizen* e la "*quality function deployment*";

- c) per le certificazioni aziendali, i servizi di consulenza acquisiti per ottenere:
 - c.1 le certificazioni da organismi di certificazione accreditati per:
 - I. sistemi di qualità aziendale;
 - II. qualità di prodotto;
 - III. compatibilità ambientale ed etica;
 - IV. sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui posti di lavoro.
 - c.2 le certificazioni in coerenza con i seguenti standard:
 - I. definiti dal *Green Building Council* (c.d. certificazioni leed) a condizione che le consulenze siano prestate da professionisti accreditati leed (Leed Accredited Professional);
 - II. certificazione ARCA - Architettura Comfort Ambiente - promossa dalla Provincia autonoma di Trento. Per tale certificazione rientrano nelle spese agevolabili le prove di laboratorio;

- d) per indagini di mercato, piani di marketing e commercio telematico, i servizi di consulenza acquisiti per:
 - d.1 analisi dei canali distributivi;
 - d.2 analisi del posizionamento aziendale, anche strategico;
 - d.3 analisi del prodotto;
 - d.4 analisi della segmentazione di mercato;
 - d.5 studio e progettazione di campagne pubblicitarie e materiale promozionale nei limiti di cui al successivo comma 4;
 - d.6 progettazione di piani di marketing operativo e strategico;
 - d.7 progettazione e realizzazione di siti internet funzionali alla commercializzazione telematica di beni e servizi;

- e) per l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, i servizi di consulenza acquisiti per:
 - e.1 favorire la diffusione di tali tecnologie da parte dell'impresa istante o delle imprese aderenti a un consorzio, nel caso di istanza di un consorzio, laddove le imprese utilizzano software

libero e open source, dati standard aperti e protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti;

e.2 attività di consulenza in ambito di big - data, cyber security e digitalizzazione;

e.3 attività di consulenza per la creazione - strutturazione di canali vendita on-line;

f) per i progetti di natura strategica, i servizi di consulenza acquisiti per:

f.1 intraprendere percorsi di discontinuità rispetto alla situazione precedente in termini organizzativi, produttivi o di mercato. Sono in ogni caso esclusi da tali servizi quelli di ordine fiscale, amministrativo o civilistico. Al completamento dell'iniziativa deve essere dimostrato l'effettivo percorso di discontinuità in termini organizzativi, produttivi e di mercato;

g) per il passaggio generazionale, i servizi di consulenza acquisiti per:

g.1 il riassetto organizzativo e societario dell'impresa;

g.2 l'attività di formazione e di tutoraggio delle figure professionali destinate a condurre l'azienda in seguito al passaggio generazionale e per l'attività di pianificazione strategica;

h) per i servizi specialistici per l'internazionalizzazione, i servizi di consulenza acquisiti all'esterno dell'azienda e finalizzati a rafforzare la penetrazione commerciale all'estero. I servizi di consulenza devono riguardare almeno due dei seguenti aspetti, pena la non ammissibilità a finanziamento:

h.1 analisi della concorrenza (elenco dei primi tre concorrenti e caratteristiche della loro offerta sul mercato estero);

h.2 analisi del posizionamento del prodotto o del servizio sul mercato estero obiettivo, evidenziando i punti di forza e di debolezza (swot analysis) del prodotto/servizio rispetto a quelli offerti dalla concorrenza;

h.3 analisi delle barriere all'entrata nel mercato estero (fisiche, tecnologiche, legali ecc.);

h.4 analisi dei canali distributivi potenziali sul mercato estero, distinguendo tra quelli off e on line;

h.5 analisi del mercato potenziale estero, in termini economico - finanziari, compatibilmente con la dimensione operativa e finanziaria dell'impresa, anche in relazione all'apertura di sedi commerciali in paesi extra UE.

h.6 certificazioni e omologazioni necessarie per la commercializzazione in paesi esteri.

i) per i servizi specialistici in ambito giuridico - amministrativo per l'internazionalizzazione, i servizi di consulenza acquisiti all'esterno dell'azienda per:

i.1 il supporto giuridico - amministrativo alla contrattazione all'estero per la commercializzazione di prodotti o servizi;

j) per l'attività di messa in efficienza energetica e la diagnosi energetica, i servizi di consulenza acquisiti per:

j.1 le attività di messa in efficienza energetica dei processi produttivi, la diagnosi energetica e la predisposizione di contratti di risparmio garantito, a condizione che siano stipulati i contratti medesimi.

2. Come previsto dal comma 3 dell'articolo 24 ter della legge provinciale, il prestatore dei servizi di consulenza agevolabili ai sensi della presente Sezione, deve essere in possesso di una specifica qualificazione in relazione all'oggetto della consulenza. Nello specifico, la specifica

qualificazione del prestatore del servizio è determinata dal curriculum vitae dei consulenti o tenendo conto delle caratteristiche dell'ente che ha erogato il servizio.

3. Le spese inerenti i servizi ammessi a contributo devono essere effettivamente a carico del soggetto beneficiario.

4. I servizi di consulenza per studio e progettazione di campagne pubblicitarie e materiale promozionale sono ammissibili ad agevolazione limitatamente ai costi riguardanti le attività di analisi, ideazione e studio progettuale, esclusi tutti i costi connessi alla fornitura - stampa del relativo materiale promozionale.

5. SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammesse ad agevolazione le spese relative a:

- a) costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;
- b) imposte, tasse e spese fiscali di ogni genere;
- c) costi delle certificazioni nonché i costi di mantenimento delle certificazioni.

2. L'acquisto d'azienda non è ritenuta modalità idonea di acquisizione di servizi.

3. Inoltre, con esclusivo riferimento ai servizi di consulenza per il passaggio generazionale, non sono ammissibili i costi per la formazione diretta e per il tutoraggio diretto a favore del soggetto titolare / socio a conduzione dell'impresa.

6. ULTERIORI OBBLIGHI E REVOCHE SPECIFICI PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

1. In aggiunta agli obblighi previsti al punto 8 della Parte generale dei presenti criteri, i soggetti beneficiari, per un periodo di 3 anni dalla data di concessione del contributo, sono tenuti ai seguenti ulteriori obblighi:

- a) nel caso di società, mantenere la proprietà e la quota di maggioranza negli organi di amministrazione conseguente al passaggio generazionale;
- b) divieto di affitto dell'azienda;
- c) divieto di trasferimento totale o parziale dell'azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, comporta la revoca totale del contributo, ad eccezione del caso di decesso del titolare o dell'unico socio attivo dell'impresa beneficiaria del contributo.

SEZIONE 6 - PROMOZIONE DELLA RICERCA E SVILUPPO

RICERCA E SVILUPPO

1. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere agli aiuti di cui ai presenti criteri le piccole medie imprese e grandi imprese e nello specifico i soggetti beneficiari individuati al punto 2, commi 1 e 2, delle norme di carattere generale della legge provinciale, che svolgono sul territorio provinciale, da almeno 2 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle medesime norme di carattere generale.

2. INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Sono ammissibili ad agevolazione le iniziative che rientrano in attività di ricerca industriale e attività di sviluppo sperimentale così come indicate al punto 2, comma 1, della Parte generale dei presenti criteri.

2. Le iniziative devono essere relative a progetti che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) novità e originalità delle conoscenze acquisibili;
- b) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescono la competitività e favoriscano lo sviluppo dell'impresa operante sul territorio provinciale.

3. MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

1. Le tipologie di aiuto di cui alla presente Sezione sono concesse nei limiti di una spesa minima e massima ammissibile, e sulla base di una percentuale, come di seguito riportato:

- a) spesa minima ammissibile: euro 25.000,00;
- b) spesa massima ammissibile: euro 200.000,00;
- c) misura del contributo: 20%.

4. SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Rientrano tra le spese ammissibili:

- a) **spese per il personale:** quali i costi per il personale le spese per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto, e in particolare:
 - I. personale con contratto di lavoro dipendente, compreso anche il personale con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (cd. di III livello);
 - II. personale con contratto di collaborazione: il costo massimo ammissibile, comprensivo dei contributi a carico dell'impresa, è pari a 36.000,00 euro annui, o importo proporzionale per contratti di durata inferiore all'anno;
 - III. titolari, collaboratori familiari iscritti negli appositi elenchi provinciali, soci e amministratori dell'impresa persone fisiche, purché con contratto di lavoro

dipendente limitatamente al tempo strettamente necessario per la realizzazione del progetto di ricerca.

Per il personale assunto con contratto di lavoro dipendente (compreso il personale con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, titolari, collaboratori familiari, soci e amministratori) è riconosciuto il costo orario effettivamente sostenuto dall'impresa calcolato come segue:

- i. somma del valore lordo² riportato in ciascun cedolino paga dei mesi³ lavorati nell'anno al netto delle seguenti voci: compensi per lavoro straordinario, trasferte, premi di produzione, festività, altri benefit e accantonamenti per trattamento di fine rapporto;
- ii. divisione del valore ottenuto alla lettera i) con il numero di ore annue previste dal contratto collettivo nazionale applicato in azienda o importo proporzionale per periodi di impiego infrannuale;
- iii. maggiorazione del valore ottenuto alla lettera ii) del 33% come incidenza forfetaria degli oneri sociali a carico dell'impresa, ad eccezione per i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca per cui vengono riconosciuti gli oneri sociali effettivamente sostenuti dall'impresa;
- iv. moltiplicazione del valore ottenuto alla lettera iii) per le ore del lavoratore effettivamente impiegate nell'anno per la realizzazione del progetto come risultanti dal timesheet.

I calcoli di cui sopra vanno applicati per ciascun anno in cui è riferita la ricerca. In ogni caso in relazione al valore orario di cui alla lettera iii. l'importo massimo ammissibile è pari ad euro 36 euro.

Le ore lavorative massime ammesse per persona impiegata a tempo pieno sono complessivamente 1.720 all'anno: per dipendenti a tempo parziale o per periodi di impiego infrannuali, sono ammesse in proporzione al totale annuo; possono essere ammesse soltanto ore intere.

Le ore lavorate devono risultare da apposito *timesheet* (foglio presenze), sottoscritto dal lavoratore, e da dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, il quale attesta che le stesse ore non sono state rendicontate anche su altri progetti. Tale documentazione potrà essere oggetto di controllo ai sensi dei punti 7 e 9 della Parte generale dei presenti criteri.

- b) **Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti:** quali i costi della ricerca contrattuale (così come definita al punto 2, comma 1, della Parte generale dei presenti criteri), delle competenze tecniche e dei brevetti così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca sono agevolabili se acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato che non comporti elementi di collusione.

I costi sostenuti dall'impresa per il finanziamento di borse di dottorato sono ammissibili nell'ambito della presente categoria di spesa "Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti" purché riconducibili esclusivamente al progetto oggetto di agevolazione e per la quota non agevolata da altri strumenti.

In particolare, i dottorandi non devono essere dipendenti dell'impresa e l'attività svolta dagli stessi deve essere contrattualizzata attraverso convenzioni stipulate dall'impresa con

² Per la voce "valore lordo" si intende la retribuzione ordinaria, la retribuzione di fatto, la retribuzione tabellare o altre descrizioni analoghe utilizzate nell'ambito dei vari contratti.

³ Esclusa tredicesima o altre eventuali mensilità aggiuntive.

organismi di ricerca. Per le attività di controllo previste ai punti 7 e 9 della Parte generale dei presenti criteri potrà essere richiesta adeguata documentazione giustificativa, tra cui una relazione sull'attività del dottorando, ed evidenza contabile. Dalla documentazione che attesta le spese deve essere desumibile in maniera chiara ed espressa la riconducibilità al progetto agevolato.

Tutte le attività di ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei brevetti, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, sono ammissibili solo se formalizzate da apposito contratto con il fornitore, specifico per il progetto di ricerca, che indichi esplicitamente le attività assegnate.

In ogni caso l'importo massimo ammissibile dei costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti è pari al 130% del valore delle spese del personale di cui al alla lettera a).

c) **Costi degli strumenti e delle attrezzature:** quali i costi degli strumenti e delle attrezzature, compreso il software, di importo unitario non inferiore a 1.000,00 euro, comprati appositamente per il progetto di ricerca, sono agevolabili nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi civilistici, detratti eventuali ricavi derivanti dalla cessione o dalla locazione dei beni a condizioni commerciali e detratta la quota riferita all'utilizzo a fini produttivi. Le quote di ammortamento dei beni devono risultare dal libro dei cespiti ammortizzabili, in conformità alla disciplina prevista per l'ammortamento civilistico dei beni.

d) **Spese generali supplementari e altri costi di esercizio:** quali i costi sostenuti e direttamente imputabili al progetto di ricerca.

Rientrano all'interno della categoria "altri costi di esercizio" i costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture, servizi e prodotti analoghi. Possono essere ammesse solo fatture o quote di fatture per un importo unitario non inferiore a 100,00 euro.

Rientrano all'interno della categoria "spese generali supplementari" i costi sostenuti per :

1. personale indiretto (amministrativo e commerciale);
2. trasferte del personale coinvolto nel progetto di ricerca;
3. utenze, quali: riscaldamento, acqua, illuminazione, telefoniche, internet, servizi informatici;
4. pulizie, vigilanza;
5. contabilità generale e di progetto, paghe;
6. corsi di formazione specifici per il progetto;
7. affitto di immobili.

Tali costi sono agevolabili nel limite massimo del 15% delle spese del personale ammesse ai sensi della precedente lettera a).

5. SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammissibili ad agevolazione le spese relative a:

- a) iniziative rivolte all'aggiornamento o al miglioramento di sistemi di software gestionale di versioni già in uso in azienda;
- b) oneri accessori (spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, imprevisti);
- c) l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);

- d) pagamento dei beni immateriali tramite royalty;
- e) ammortamenti di strumenti e attrezzature usati;
- f) ammortamenti di strumenti e attrezzature già agevolati, anche mediante incentivi fiscali;
- g) servizi di consulenza e servizi equivalenti prestati da titolari, soci persone fisiche e amministratori dell'impresa o da società collegate e controllate;
- h) costi per personale con mansioni amministrative o commerciali;
- i) consulenze, o servizi equivalenti, non strettamente tecnico-scientifiche e in particolare:
 - i. consulenze o servizi equivalenti di natura commerciale, promozionali, deposito brevetti;
 - ii. consulenze o servizi equivalenti relativi ad attività di diffusione dei risultati della ricerca.

6. ULTERIORI OBBLIGHI E REVOCHE SPECIFICI PER PROGETTI DI RICERCA

1. In aggiunta a quanto previsto al punto 8 della Parte generale dei presenti criteri, i soggetti beneficiari devono rispettare i seguenti obblighi:

- a) mantenere sul territorio provinciale, l'attività di produzione di beni o servizi nel medesimo settore a cui è riferita la ricerca (primi due numeri del codice Ateco) per almeno i 3 anni successivi dalla data di concessione del contributo da parte del soggetto istruttore;
- b) non cedere i prototipi realizzati attraverso il progetto di ricerca agevolato per un periodo di 3 anni dalla data di concessione del contributo da parte del soggetto istruttore.

2. Il mancato rispetto del vincolo di mantenimento dell'attività, di cui al precedente comma 1, lettera a), comporta la revoca parziale del contributo, in proporzione al numero di giorni mancanti al rispetto del termine fissato.

3. Il mancato rispetto del vincolo di inalienabilità dei prototipi comporta una revoca pari all'importo del contributo calcolato sul valore di cessione del prototipo. La revoca è proporzionale al numero di giorni mancanti al rispetto dell'obbligo. In ogni caso, l'importo della revoca non può superare l'importo del contributo concesso.